



Comune di
Leggiuno

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 21.02.2024



Articolo 1 - Oggetto e finalità del servizio

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, relativa al diritto allo studio, nell'ambito degli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche, il Comune di Leggiuno, di seguito denominato Comune, organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio, gestito mediante affidamento a terzi secondo la disciplina vigente in materia, viene garantito per il percorso casa-scuola e viceversa, per un massimo di due percorsi giornalieri, per l'intera durata del calendario scolastico, esclusi i giorni destinati agli esami, tenuto conto delle articolazioni del tempo scuola.
3. Il presente regolamento disciplina:
 - la gestione del servizio di trasporto scolastico, comprese le modalità per l'accesso e per il suo corretto utilizzo;
 - l'erogazione del servizio di trasporto necessario per la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, secondo una programmazione predisposta annualmente di concerto con le Istituzioni scolastiche del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie.

Articolo 2 - Destinatari

1. Hanno diritto al servizio tutti gli alunni residenti frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado del territorio comunale.
2. La richiesta di iscrizione al servizio si effettua per l'intero anno scolastico, fatta salva la facoltà di successiva rinuncia, secondo i criteri di cui al successivo articolo 3 e tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Sono ammessi inoltre al servizio gli alunni frequentanti le scuole del Comune di Leggiuno, anche se non residenti, previa convenzione con i comuni limitrofi interessati, ai sensi del Decreto del Ministero dei trasporti del 31.01.1997, purché il punto di raccolta avvenga in prossimità del confine territoriale.

Articolo 3 - Priorità in caso di eccedenza delle richieste rispetto ai posti

1. In caso di eccedenza delle richieste rispetto ai posti disponibili, sarà data priorità, all'interno di ciascun percorso, a:
 - 1) residenti con domanda presentata entro i termini assegnati dal Comune, secondo i seguenti parametri da considerarsi in ordine di rilevanza:
 - a) assenza nel nucleo familiare di automezzi privati;
 - b) orari di lavoro di entrambi i genitori incompatibili con l'accompagnare e/o ritirare il/la figlio/a a scuola;



- c) distanza dalla residenza al plesso scolastico;
 - d) età del/la bambino/a, garantendo la precedenza ai più piccoli;
 - 2) residenti, con domanda presentata dopo il termine assegnato dal Comune, compatibilmente con i posti disponibili, secondo l'ordine temporale di arrivo della richiesta e applicando i parametri a), b), c), d) da considerarsi in ordine di rilevanza;
 - 3) non residenti con domanda entro il termine assegnato dal Comune, garantendo priorità ai minori d'età e applicando i parametri a), b), c), d) da considerarsi in ordine di rilevanza.
2. Hanno precedenza e, pertanto, accesso diretto al servizio, a condizione che abbiano rispettato i termini di iscrizione:
- a) gli alunni disabili, compatibilmente con le vigenti disposizioni in merito;
 - b) i minori appartenenti a nuclei familiari segnalati dall'Assistente Sociale competente.

Articolo 4 - Servizi individualizzati

1. Qualora sia accertata l'assoluta impossibilità dell'utilizzo del trasporto collettivo o dell'accompagnamento da parte dei familiari, possono essere previsti trasporti individualizzati per gli alunni disabili. In tali casi si valuterà, di volta in volta, la scelta del mezzo più idoneo da utilizzare.

Articolo 5 - Accesso al servizio

1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata on line tramite l'apposita piattaforma, entro il termine stabilito e comunicato alle famiglie dal Comune.
2. La domanda presentata ha validità per l'intero anno scolastico, fatta salva la possibilità per le famiglie di rinunciare al servizio; al fine del versamento della tariffa, la rinuncia decorre dal mese successivo quello di presentazione al competente ufficio comunale.
3. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
4. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
5. Il competente ufficio comunale provvederà a predisporre, annualmente, i contrassegni individuali di riconoscimento, che verranno consegnati prima della fruizione del servizio.



6. Tutti gli alunni iscritti al servizio dovranno essere in grado di esibire, in qualsiasi momento, il contrassegno di riconoscimento.

Articolo 6 – Calendario e orari

1. Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici e dall'Amministrazione comunale, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, secondo quanto stabilito nel Piano Annuale del Trasporto Scolastico di cui al successivo articolo 7.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad esempio improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, in base alle singole situazioni, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.
3. L'Ufficio comunale competente darà tempestiva comunicazione agli utenti tramite il sito istituzionale e/o altre forme comunicative compatibili con i tempi e le condizioni.

Articolo 7 - Organizzazione del servizio – Definizione del Piano Annuale del Trasporto Scolastico

1. L'Ufficio comunale competente predispone ogni anno il Piano Annuale del Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il Piano Annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio e una tempestiva informazione sia alle famiglie sia alle Istituzioni scolastiche sin dall'apertura dell'anno scolastico e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie, nonché dei criteri e delle finalità stabilite dal presente regolamento.
4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio.
5. La programmazione dei percorsi dovrà tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.



6. Per preservare il principio di economicità nell'organizzazione dei servizi pubblici, il trasporto scolastico non può essere erogato quando una tratta non raggiunga il numero minimo di quindici alunni iscritti, salvo che non vi siano alunni disabili ai sensi della Legge 104/92.
7. Il Piano Annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
8. Il Piano Annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico.
9. Nel piano non potranno, pertanto, essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
10. I punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati di concerto con il servizio di Polizia Locale.
11. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo sino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
12. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico, in quanto sarà la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.
13. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
14. L'autista e/o l'accompagnatore non potranno consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.
15. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente.
16. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi).
17. E' facoltà del Comune stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

Articolo 8 - Tariffa

1. La fruizione del servizio prevede la corresponsione di una tariffa, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta comunale.



2. L'utente che richiede il servizio deve essere in regola con tutti i pagamenti relativi alle diverse utenze scolastiche.
3. Per il trasporto scolastico degli alunni disabili il servizio è gratuito.

Articolo 9 - Accompagnatore sul mezzo

1. Su tutti i mezzi è previsto un adulto con funzioni di accompagnatore, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
2. Gli accompagnatori coadiuvano l'autista nella sorveglianza sul mezzo, nonché durante la salita e la discesa degli utenti.

Articolo 10 - Norme di comportamento sul mezzo

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità e il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. In tale spirito, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
3. Gli alunni che usufruiscono del trasporto sono tenuti a rispettare le norme di comportamento indicate nel presente articolo, a tutela della correttezza e della sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da autisti e accompagnatori.
4. Più precisamente, le norme sono le seguenti:

SALITA SUL MEZZO

- a) deve avvenire solo ed esclusivamente al punto di raccolta prefissata, in modo ordinato, tenuto conto che sono presenti alunni di età diverse e nel rispetto della massima puntualità;
- b) l'arrivo del minore alla fermata, condotto e vigilato dal genitore, va previsto sempre almeno cinque minuti prima dell'orario di raccolta;

SUL MEZZO E DURANTE IL TRAGITTO

- c) gli alunni devono restare seduti al proprio posto;
- d) è onere degli alunni non occupare con zaini o indumenti altri posti oltre il proprio;
- e) gli alunni devono evitare nel modo più assoluto comportamenti non rispettosi verso i compagni di viaggio e gli adulti preposti al servizio;
- f) è vietato agli alunni danneggiare il mezzo e le sue suppellettili, compreso l'imbrattamento;
- g) è vietato agli alunni sporgersi e/o gettare oggetti dai finestrini;



- h) E' da evitarsi in modo assoluto: alzarsi, spostarsi, muoversi in modo scomposto durante la marcia del veicolo; tenere un tono di conversazione alto (impedisce all'autista di concentrarsi e di riconoscere eventuali segnali di pericolo); spingere o fare sgambetti in fase di salita e discesa dal veicolo; portare sul mezzo oggetti che possano risultare pericolosi in caso di manovre di emergenza; usare un linguaggio volgare e sguaiato; mancare di rispetto agli altri utenti con atteggiamenti fisici o verbali di prevaricazione; mancare di rispetto al personale; mangiare e bere sul mezzo; lasciare carta, cibi o immondizie sul mezzo; danneggiare (anche con segni a penna o matita) le vetture, oggetti e beni altrui e provocare danni a sé o ad altri trasportati;
- i) E' fatto tassativo divieto per gli alunni, in caso di guasto meccanico dell'automezzo, di sinistro o di qualsiasi evento che possa determinare la temporanea interruzione del servizio durante il percorso che separa la scuola dalla fermata e viceversa, di abbandonare lo scuolabus e/o allontanarsi dall'assistente accompagnatore.
- j) Nessuna iniziativa personale può essere presa dagli alunni senza il consenso dell'assistente accompagnatore;
- k) I genitori, o coloro che esercitano la patria potestà, a norma di legge, sono responsabili del comportamento del/della proprio/a figlio/a durante il trasporto e saranno chiamati a rispondere non solo nei casi gravi di eventuali danni arrecati al mezzo o ad altro utente ma anche del comportamento inadeguato, scorretto o pericoloso per sé e per gli altri;
- l) L'autista e/o l'assistente accompagnatore potranno sanzionare gli atteggiamenti non rispettosi dei criteri per l'utilizzo del servizio di trasporto attraverso il richiamo verbale;
- m) Qualora si verificassero comportamenti inadeguati, scorretti o contrari al buon svolgimento del servizio, questi verranno segnalati al servizio comunale competente che richiamerà gli utenti responsabili ed i loro genitori a rispondere del loro comportamento;
- n) In base al rapporto dettagliato del conducente e/o dell'assistente accompagnatore, l'Amministrazione Comunale potrà disporre i seguenti provvedimenti nei confronti degli utenti che con il loro comportamento pregiudichino la sicurezza del trasporto: ammonizione verbale o scritta; la sospensione temporale dal servizio. La durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'utente;
- o) Nel caso di danni al mezzo di trasporto, a beni altrui e, nel peggiore dei casi, ad altri utenti, i genitori o gli esercenti la patria potestà dovranno rispondere anche con il risarcimento pecuniario, previa quantificazione dei danni stessi;
- p) Il Comune, su segnalazione di comportamenti non idonei, scorretti o dannosi da parte degli utenti, potrà intraprendere tutte le azioni che riterrà opportune al fine di risolvere il problema e garantire un servizio efficace e sicuro.



- q) presso le fermate previste i genitori, o altri familiari o adulti maggiorenni delegati per iscritto al momento della domanda o depositata e regolarizzata preventivamente presso gli uffici competenti in corso d'anno, sono tenuti a ritirare gli alunni personalmente e agli orari prestabiliti. In caso di assenza dell'adulto, il bambino sarà riconsegnato alla scuola di provenienza o altra istituzione pubblica, sotto la sorveglianza di adulti. In tale caso, il personale addetto alla sorveglianza, dopo aver invitato i genitori al rispetto di tale regola, segnalerà quanto accaduto al competente ufficio comunale. Qualora la struttura sia già chiusa il minore sarà consegnato alla Polizia Locale. Il competente ufficio comunale, qualora le infrazioni alla regola dovessero ripetersi, potrà decidere appositi provvedimenti fino alla sospensione dal servizio.
- r) Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere autorizzati a scendere dallo scuolabus in assenza di un adulto e raggiungere autonomamente il proprio domicilio SOLO previa dichiarazione da parte dell'esercente la patria potestà della capacità psicofisica del figlio di usufruire autonomamente del servizio, di aver valutato il suo grado di maturazione ed autonomia e di aver provveduto alla sua educazione comportamentale (riguardo orari, possibile pericolosità della zona, della strada più o meno intensamente trafficata e così via), da rendere nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza dell'alunno.

Al fine di garantire la massima tempestività di informazione da parte degli addetti al servizio di trasporto, in caso di emergenza, i genitori sono tenuti a fornire all'ufficio competente tutti i possibili recapiti telefonici, che saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il fine suddetto.

Il Comune si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori muniti di tessera di riconoscimento, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti sia la regolarità del trasporto (salita – permanenza - discesa), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

5. Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni durante il trasporto. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito, salvo casi di motivata urgenza e contingenza tali da rendere impossibile o estremamente difficoltosa la condivisione con il competente ufficio comunale.



Articolo 11 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Il Comune, al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico e nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie, eroga il servizio di trasporto per la realizzazione di progetti e/o iniziative organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
2. A tal fine, il Comune e le istituzioni scolastiche definiranno, di norma prima dell'avvio dell'anno scolastico, un calendario di massima, che verrà trasmesso dal competente ufficio comunale al gestore del servizio.
3. Relativamente alle uscite didattiche promosse e organizzate in autonomia dalle Istituzioni scolastiche, l'organizzazione e la gestione dell'eventuale servizio di trasporto esulano dalle competenze e dalle responsabilità della struttura comunale.

Articolo 12 - Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il competente ufficio comunale comunicherà:
 - a) tempestivamente e, comunque, non oltre il 31 agosto, l'accoglimento o il rigetto della domanda di fruizione del servizio di cui al precedente articolo 5;
 - b) tempestivamente agli utenti eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico, qualora si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 7.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, al competente ufficio comunale, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.
4. Nei casi di domande presentate oltre i termini previsti, il competente ufficio comunale provvederà alle verifiche previste, comunicando tempestivamente l'esito delle stesse.

Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni scolastiche per la soluzione delle criticità che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di luglio di ogni anno, il competente ufficio comunale richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano Annuale del Trasporto dell'anno scolastico successivo.



3. Il competente ufficio comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmette alle Istituzioni scolastiche la comunicazione di apertura delle iscrizioni al servizio.

Articolo 14 - Sospensione dal servizio

1. Le inosservanze, da parte degli alunni trasportati, delle norme di comportamento di cui all'articolo 10 saranno segnalate dagli addetti al servizio, ogni qualvolta si verifichino, al competente ufficio comunale, che provvederà a informare per iscritto le famiglie perché possano intervenire per modificare i comportamenti non idonei degli alunni.
2. Il Comune, contestualmente, informerà anche l'Istituzione scolastica in merito agli episodi segnalati, affinché, in un rapporto di collaborazione, possano essere attivati idonei interventi dissuasivi e/o formativi.
3. Tale metodo intende confermare, tra l'altro, l'attenzione di tutti gli adulti a comportamenti di correttezza da tenersi in ciascuno degli ambienti di vita dei ragazzi.
4. Qualora i comportamenti scorretti si protraggano, il Comune, con informazione scritta e previo confronto con la famiglia in merito alle contestazioni sollevate sui comportamenti inadeguati, procederà alla sospensione temporanea del servizio, per una durata proporzionale alla gravità del comportamento.
5. Qualora, dopo la ripresa del servizio, si dovessero verificare episodi reiterati di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere prevista la sospensione fino al termine dell'anno scolastico. In tali casi non è previsto il rimborso delle quote tariffarie annuali già versate. E' in ogni caso obbligatorio il risarcimento qualora siano stati procurati danni a cose o persone a carico dei genitori dell'alunno responsabile.

Articolo 15 - Protezione dei dati personali

1. Gli uffici interessati del Comune utilizzeranno i dati personali degli utenti nel rispetto della normativa vigente in materia per esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto scolastico.
2. Per i suddetti fini, i dati indispensabili verranno comunicati anche all'appaltatore del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, viene fornita apposita informativa.

Articolo 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2024-2025.